DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 44

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' accordare alle istituzioni dopo-lavoristiche, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali, le seguenti agevolazioni: concessione in uso gratuito di locali, terreni e materiali d'esercizio, in quanto disponibili e di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalita'; eventuali prestazioni di personale occorrenti per a regolare amministrazione delle piu' importanti istituzioni dopo-lavoristiche; altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie. Le suddette agevolazioni saranno concesse con le modalita' e condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-44/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it